

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 2020/09
Legnago, 10.04.2020

DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” DELL’8 APRILE 2020 N. 23 PRINCIPALI DISPOSIZIONI

SEZIONE LIQUIDITÀ E IMPRESE

Le garanzie statali sui finanziamenti per imprese ed esercenti arti e professioni

Il decreto

- L'appellativo LIQUIDITÀ dato al decreto varato dal Consiglio dei Ministri riassume lo scopo principale perseguito dalla disposizione. La volontà del Governo è di fornire alle imprese e dagli altri operatori economici sufficiente liquidità per far fronte alle spese che, nonostante il rallentamento o la chiusura delle attività, sono ugualmente chiamati a sostenere.
- A fianco alla provvista necessaria a far fronte alle obbligazioni in essere, l'iniezione di nuova finanza serve alle imprese e dai professionisti per migliorare le proprie strutture sia in ottica di adeguamento per il superamento della crisi, sia con l'obiettivo di essere dotati di un sistema industriale, organizzativo e di controllo competitivo al momento della ripartenza.
- Il principale strumento messo in campo dal Governo è quello delle garanzie. Si tratta del potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia e dell'utilizzo della SACE SpA al fine di consentire alle aziende di richiedere un finanziamento al sistema bancario potendo contare su una garanzia totale o comunque importante da parte dello Stato.

Piccole Medie Imprese: la garanzia generica

Fino al 31 dicembre 2020 sono state apportate delle modifiche al Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (ammettendo un numero di dipendenti non superiore a 499) per innalzare il livello e la qualità delle garanzie concesse.

In particolare:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi;
- l'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 3) Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso imprese con meno di 250 dipendenti, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con meno di 500 dipendenti.

L'istruttoria può essere avviata ma per l'erogazione si deve attendere l'autorizzazione della Commissione Europea alla garanzia: si tratta di un parere sul decreto e non sulla singola pratica.

Per poter procedere al rilascio della garanzia generica al 90%, il Fondo procederà alla valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle sue disposizioni operative. Al fine della valutazione del merito, la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Piccole Medie Imprese ed esercenti arti e professioni: le garanzie specifiche 100%

Oltre all'estensione della garanzia al 90% per le PMI, il legislatore ha introdotto due importanti misure per un ulteriore potenziamento della garanzia e per il coinvolgimento di altri soggetti. Si tratta di due strumenti che portano direttamente o indirettamente la garanzia prestata alle imprese al 100% del finanziamento richiesto. La prima di queste misure allarga anche la platea dei possibili richiedenti concedendo la garanzia non solo alle PMI, ma anche agli esercenti arti e professioni.

Ciò che deve accumunare i soggetti che intendano fare richiesta di queste garanzie è la presenza di un danno causato alle loro attività dall'emergenza Covid-19 (autocertificata).

Il Decreto ha inoltre chiarito anche quelle che devono essere le caratteristiche del prestito che la banca concederà in presenza di garanzia al 100%:

- il finanziamento deve avere una durata tra i 24 ed i 72 mesi;
- il rimborso della parte capitale non può essere richiesto prima dei 18/24 mesi.

Le garanzie specifiche 100%: la garanzia senza valutazione del merito

Le PMI e gli esercenti arti e professioni, qualora la loro attività sia stata danneggiata dagli effetti del Covid 19, possono richiedere una garanzia pari al 100% del finanziamento. Tale prestito deve essere pari al 25% dei ricavi così come identificati nel bilancio o nella dichiarazione presentati al momento della richiesta (o da autocertificazione se l'attività è nuova), e comunque non può superare i 25.000 euro. L'aspetto più importante è che la concessione della garanzia da parte del Fondo è automatica e non prevede la valutazione del merito creditizio. Il Governo ha inoltre imposto che la banca erogante applichi un tasso d'interesse stimato tra l'1,2% ed il 2%.

Le garanzie specifiche 100%: PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro

La seconda garanzia specifica viene riservata solo alle PMI ed in questo caso l'ammontare di ricavi o compensi attestato dall'ultimo bilancio o dall'ultima dichiarazione non deve superare i 3 milioni e 200 mila euro. In tale ipotesi l'impresa potrà beneficiare di una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se affiancata da un ulteriore 10% da parte di CONFIDI. Il prestito non può essere superiore al 25% del fatturato. La contrattazione sui tassi è lasciata alle parti. Anche qui è necessaria la valutazione del merito creditizio dell'azienda.

Le garanzie per le grandi imprese

Per le imprese di grandi dimensioni la garanzia copre tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali:

- a) l'impossibilità di distribuzione dei dividendi o di acquistare azioni proprie per tutto il 2020;
- b) la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) il non essere nelle categorie di imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 e il non risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca alla data del 29 febbraio.

L'importo del prestito assistito da garanzia, che avrà durata di 6 anni con la possibilità di un preammortamento di 24 mesi, non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.

Misure relative alla continuità aziendale

Il Decreto ha come prima cosa stabilito che l'entrata in vigore del nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 venga posticipata al 1 settembre 2021, evitando così alle imprese l'assoggettamento alle pervasive misure di verifica in esso contenute.

La norma è altresì intervenuta in merito alla **riduzione del capitale per perdite** (art.2446 e 2482 bis CC) e **al di sotto del limite legale** (art.2447 e 2482 ter CC), sospendendo di fatto fino alla fine dell'esercizio 2020 gli obblighi posti a carico degli organi amministrativi e di controllo delle società in ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto le soglie previste nel Codice Civile. Allo stesso modo, le riduzioni di cui sopra, sempre fino alla fine dell'anno, non costituiscono **causa di scioglimento** ai sensi dell'art.2484 CC e dell'art.2545-duodecies CC.

Per i **finanziamenti soci** effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le regole sulla postergazione.

Qualora, infine, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, o comunque a data anteriore al 23 febbraio 2020 se la chiusura non coincide con la fine dell'anno solare, sussistano i **presupposti della continuità aziendale** di cui all'art.2423-bisCC, allora i medesimi presupposti potranno essere applicati in sede di redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

SEZIONE FISCALE

Le previsioni in merito ai versamenti ed agli altri adempimenti fiscali

Il decreto

Il decreto n. 23 dell'8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un **rinvio, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei versamenti di natura fiscale e previdenziale, condizionandolo però alla riduzione dei ricavi e dei compensi** subita dalle imprese e dagli esercenti arte o professione.

La riduzione dei ricavi e dei compensi è determinata **confrontando il valore degli stessi ottenuto nel mese di marzo e/o nel mese di aprile 2020 rispetto al loro ammontare al medesimo mese dell'anno 2019**. La contrazione dei ricavi e dei compensi che è necessario aver subito al fine di procedere alla sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali è diversa a seconda delle dimensioni dell'azienda. In particolare il legislatore ha diviso le imprese e gli esercenti arti e professioni tra coloro che hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 e coloro che invece hanno percepito ricavi e compensi superiori a tale cifra. Nel primo caso la riduzione da provare è del 33%, nel secondo del 50%.

Le misure qui previste non sostituiscono quelle già previste dal Decreto Cura Italia e da quelli precedenti legati all'emergenza Coronavirus, bensì si aggiungono alle stesse.

Versamenti: la suddivisione dei soggetti

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per poter usufruire della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali prevista nel decreto, devono come prima cosa determinare il valore dei ricavi o dei compensi percepiti nel 2019.

Qualora i ricavi o i compensi del 2019 siano inferiori ai 50 milioni di euro bisognerà dimostrare una riduzione dell'attività del 33% altrimenti la riduzione subita dovrà essere del 50%.

- **Soggetti di piccole dimensioni: 33%**
- Soggetti di grandi dimensioni: 50%

Si precisa che per i residenti delle Province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) la condizione per la sospensione del solo versamento IVA è il calo del fatturato di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Versamenti: le sospensioni

Per i soggetti che abbiano subito una riduzione dei ricavi o dei compensi pari a quella prevista per le loro dimensioni, è stata predisposta la sospensione dei seguenti adempimenti fiscali e previdenziali:

- a. versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
- b. versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- c. versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti andranno effettuati in unica soluzione senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate di eguale importo a partire dalla medesima data.

Non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

I titolari di redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze e che hanno conseguito nel corso dell'esercizio precedente ricavi o compensi per un ammontare inferiore ai 400.000 euro, sono esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture emesse tra il 17/3/2020 ed il 31/5/2020.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro il 31/7/2020 o in 5 rate a partire dal 31/7/2020: è quindi spostato il precedente termine previsto per le ritenute di cui al Decreto Cura Italia.

Altre disposizioni: il credito d'imposta per i dispositivi di protezione

Il Decreto Cura Italia aveva introdotto una misura che prevedeva per tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione il diritto ad un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta nel corso di tutto il 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro e fino all'esaurimento del fondo pari a 50.000.000 euro.

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID 19 nei luoghi di lavoro, tale credito d'imposta trova applicazione con le medesime caratteristiche e negli stessi limiti di spesa complessivi, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Altre disposizioni: gli acconti con il metodo previsionale

In sede di dichiarazione dei redditi 2020, quindi concernente l'anno d'imposta 2019, sarà necessario procedere al versamento degli acconti per l'anno in corso. Il calcolo di tali acconti può essere effettuato con il metodo storico, basandosi quindi sulle imposte calcolate per il 2019, oppure con il metodo previsionale, versando quindi un acconto differente e basato sulla previsione di reddito futura. Normalmente, qualora il versamento previsionale non risulti poi sufficiente, vengono applicate sanzioni ed interessi. Il Decreto Liquidità stabilisce invece che **non si applicano le sanzioni e gli interessi qualora gli acconti determinati con il metodo previsionale non siano inferiori all'80% dell'acconto dovuto** sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi 2020.

Appare quindi percorribile un versamento di acconti ridotto in sede di dichiarazione.

ANTICIPAZIONE DPCM IN BOZZA

Arriva la **proroga dal 14 aprile al 3 maggio del "lockdown"** per ridurre il contagio da coronavirus. La bozza del DPCM in fase di elaborazione in queste ore confermerebbe tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive.

Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e potrebbero riaprire le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza. Le riaperture saranno chirurgiche, limitate all'ambito di pochissimi codici Ateco legati alle filiere essenziali.

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

[CIRCOLARI](#)

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.